

AVVERTENZE GENERALI

Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione relativa alla Seconda Fase si rendono note le seguenti indicazioni:

1. ABILITAZIONE DEL PERSONAL INVESTIGATOR

Ai fini della presentazione delle idee progettuali relative alla Seconda Fase, si rende necessario procedere all'abilitazione del Personal Investigator (*anche se precedentemente individuato in Prima fase*) alla piattaforma informatica mediante una comunicazione da trasmettere a mezzo pec all'indirizzo dgricerca@pec.mur.gov.it corredata dai seguenti dati: **Nome, cognome, codice fiscale ed indirizzo email collegato allo spid.**

2. MODIFICA/SOSTITUZIONE DEL PERSONAL INVESTIGATOR

In tal caso, sarà necessario trasmettere una comunicazione formale, firmata digitalmente dal Legale rapp.te dell'Ente/Università di provenienza del *Personal Investigator*, con la quale si rende nota la volontà di procedere alla sostituzione, si designa il nuovo PI e si comunicano i dati relativi (vedi domanda 1).

3. MODIFICA/SOSTITUZIONE DEL PERSONAL INVESTIGATOR MEDIANTE ATTIVAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA PORTABILITA' DEL PROGETTO.

Nel caso in cui, il PI individuato per la Prima Fase si trasferisca attivando l'istituto della portabilità, si renderà necessario trasmettere all'indirizzo dgricerca@pec.mur.gov.it un accordo formale. Si precisa che l'accordo intervenuto tra l'Ente/Università di provenienza del PI e l'Ente/Università di destinazione, dovrà essere sottoscritto digitalmente dai legali rapp.ti degli Enti interessati. Contestualmente dovranno essere trasmessi i dati necessari per procedere all'abilitazione del PI sulla piattaforma (vedi domanda 1).

4. RISORSE UMANE

In ordine alle risorse umane coinvolte nelle idee progettuali, si precisa che l'articolo 2, comma 6 del Decreto Direttoriale n. 562 del 2020 trova applicazione in entrambe le fasi progettuali.

5. VARIAZIONI DELLA COMPAGINE ORIGINARIA DI PRIMA FASE CON L'INGRESSO DI NUOVI SOGGETTI

Si precisa che sarà possibile modificare la compagine presentata originariamente in Prima Fase, soltanto laddove sia attivato l'istituto della portabilità del progetto presso un nuovo Ente/Università tra quelli ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 2 del Decreto Direttoriale n. 562 del 05.05.2020.

6. SPESE AMMISSIBILI.

Fermo restando che le idee progettuali saranno finanziate per l'80% dei costi ammissibili, i servizi di consulenza di cui all'art. 3 comma 1 lett. c) del Decreto Direttoriale n. 562 del 2020 non potranno in ogni caso eccedere il 20% dei costi totali.

In tale voce di spesa, saranno imputabili i costi sostenuti per le attività di consulenza solo se affidate a soggetti diversi dalle Università Statali e non statali italiane legalmente riconosciute e dagli enti pubblici di ricerca vigilati da Amministrazioni Centrali di cui all'art. 2 comma 1 del decreto legislativo 218/2016.

In riferimento all'art. 3 comma 1 lett. d) si precisa che tali tipologie di spesa saranno ritenute ammissibili nella misura massima del 60% delle spese di personale, laddove affidate ai soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lett. a).

Ne deriva che non saranno imputabili in tale voce di spesa le attività svolte da soggetti diversi.